



STATUTO ANFFAS ONLUS

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 30.5.19

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Sede
- Art. 3 Finalità e Attività
- Art. 4 Risorse economiche
- Art. 4 bis Denominazione e segni sociali
- Art. 5 Soci
- Art. 5.1 Autonomi Enti a marchio Anffas
- Art. 6 Cessazione dalla qualità di socio
- Art. 7 Organi dell'Associazione
- Art. 8 Assemblee: convocazioni
- Art. 9 Assemblee: quorum costitutivi e deliberativi
- Art. 10 Assemblee: poteri
- Art. 11 Consiglio Direttivo Nazionale: composizione
- Art. 12 Consiglio Direttivo Nazionale: funzionamento
- Art. 13 Consiglio Direttivo Nazionale: poteri
- Art. 14 Consiglio Direttivo Nazionale: decadenza del consigliere
- Art. 15 Presidente Nazionale
- Art. 15 bis Vicepresidenti Nazionali
- Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 17 Collegio dei Probiviri
- Art. 18 Comitato Tecnico - Scientifico
- Art. 19 Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie
- Art. 20 Bilancio ed avanzi di gestione
- Art. 21 Durata dell'Associazione
- Art. 22 Scioglimento
- Art. 23 Regolamento Generale
- Art. 24 Norme di rinvio
- Art. 25 Norma transitoria di attuazione

Articolo 1 – COSTITUZIONE

È istituita “l’Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale A.N.F.F.A.S. (ANFFAS, Anffas) - ONLUS”. In breve denominabile anche “ANFFAS - ONLUS”. Tale denominazione, o la denominazione abbreviata ANFFAS ONLUS, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 – SEDE

L’Associazione ha sede in Roma. La sede legale può essere trasferita in altra città o regione solo con delibera dell’assemblea straordinaria delle Associazioni locali socie, e ciò comporterà modifica dell’attuale Statuto. Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto. Le Associazioni locali socie devono essere tempestivamente informate del trasferimento della sede.

Articolo 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L’Associazione ha struttura democratica, opera prevalentemente su base di volontariato e le cariche sociali sono gratuite

L’Associazione opera, senza scopo di lucro, per la tutela dei diritti umani, civili e sociali in favore di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

Anffas tutta si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.

L’Associazione persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Propriamente l’Associazione persegue le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) formazione universitaria e post-universitaria;
- 3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117;
- 5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 6) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art.5 comma 1 lettera m del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 7) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- 8) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 9) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 10) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- 11) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 12) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate quale secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Le stesse saranno definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.

L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, nelle sue varie articolazioni, opera in campo sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, e delle loro famiglie, nonché in favore di persone svantaggiate o in condizione di fragilità.

In particolare l'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) stabilisce e mantiene rapporti con gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'articolo 19 del presente statuto;
- b) promuove e partecipa ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;
- c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e sui disturbi del neurosviluppo, anche derivanti dalle malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- d) promuove, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;
- e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado, nonché forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività gestite dalle realtà appartenenti all'unitaria struttura associativa, inclusi i volontari, gli aderenti degli enti associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento delle finalità statutarie, anche ai fini dell'accreditamento delle strutture socio-riabilitative in gestione da parte degli enti aderenti;
- f) promuove lo sviluppo di strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico

motori - pre-promozionali e pre-sportivi, di centri di formazione anche di tipo sanitario, di strutture diurne e/o residenziali, pure in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

g) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano prioritariamente i temi afferenti alla disabilità;

h) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, derivanti anche da malattie rare, e loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta.

Nel perseguimento delle proprie finalità, e nella realizzazione delle proprie attività l'associazione può avvalersi della collaborazione e del supporto della Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" Anffas e del Consorzio "La Rosa Blu" Soc. Coop., secondo quanto previsto dal Regolamento generale. Anffas Nazionale, unitamente alla Fondazione Nazionale "dopo di Noi" Anffas e al Consorzio "La Rosa blu" Soc. Coop., opera al servizio dello sviluppo e della crescita dell'unitaria struttura associativa.

Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributo obbligatorio delle Associazioni locali socie;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni;

- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 4 bis - DENOMINAZIONE E SEGNI SOCIALI

La denominazione è: "Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale". I segni sociali sono: l'originario acronimo "ANFFAS" – "Anffas" ed il marchio, ovvero "Una Rosa Blu, supportata da un tutore, con inciso Anffas sull'unica foglia, il tutto riquadrato". I segni sociali (Marchio Anffas Onlus) devono essere usati da tutte le realtà appartenenti all'unitaria struttura Anffas Onlus, in qualsiasi segno distintivo e/o comunicazione.

Il marchio Anffas Onlus, è stato registrato, a far data dal 22/02/2000, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed è contraddistinto dal n. 00897458. L'utilizzo della denominazione e del marchio è prerogativa esclusiva di Anffas Onlus.

L'utilizzo del marchio è concesso e/o revocato ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale.

L'utilizzo del marchio è concesso a titolo gratuito.

Le Associazioni locali socie hanno il diritto ed il dovere di utilizzare il marchio Anffas Onlus, nonché ad aggiungere, quale segno distintivo di appartenenza all'unitaria struttura associativa, tale marchio alla loro denominazione specifica. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente.

Per quanto riguarda gli autonomi Enti di cui all'art. 5.1, essi potranno utilizzare il marchio, se ed in quanto specificamente autorizzati, a insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo Nazionale, e previa stipula di apposito accordo sottoscritto tra le parti.

Articolo 5 – SOCI

Sono soci dell'Associazione quelle Associazioni locali che garantiscano:

- scopo istituzionale analogo a quello di cui all'art. 3;
- una struttura associativa democratica;
- la possibilità di associarsi ai parenti entro il quarto grado, ad affini entro il secondo grado, a tutori, curatori, amministratori di sostegno o affilianti di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e, comunque, nel limite di tre per singola persona disabile. Possono altresì associarsi persone che prendano parte alla vita e all'attività dell'Associazione locale socia

da almeno un anno. Il numero di tali associati non potrà essere superiore al trenta per cento del numero complessivo degli associati stessi;

- che l'attività istituzionale ed associativa dei propri associati sia svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite;
- che la qualifica di socio dei propri associati non decada con il decesso della persona con disabilità.

Di norma non può essere ammessa come Socio più di una Associazione per singolo Comune.

Le Associazioni locali socie hanno parità di diritti e di doveri.

Le Associazioni che aspirano ad essere ammesse come Socie di Anffas Nazionale devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo Nazionale, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Regolamento applicativo, il Codice Etico ed i deliberati assembleari regolarmente assunti inerenti le linee di politica associativa. Le stesse Associazioni devono fornire espressamente, all'atto della richiesta di adesione, il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'ente e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della struttura associativa, garantendo sotto la propria responsabilità di aver raccolto il consenso dei propri associati, volontari, collaboratori, nonché di quelli delle persone con disabilità loro afferenti, anche per il trattamento dei dati attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

L'ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e dalla contestuale iscrizione nel libro soci, previo pagamento della quota associativa. Di tale iscrizione è data comunicazione all'associazione interessata.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come socio è comunicata nei successivi 15 giorni con motivazione all'associazione interessata.

Entro trenta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come aderente, l'associazione interessata può ricorrere al Collegio dei Probiviri di Anffas Nazionale, eletto dall'assemblea dei Soci, affinché si pronunci in merito con giudizio inappellabile, fatto salvo il diritto del richiedente ad impugnare innanzi all'autorità giudiziaria.

Tutte le Associazioni locali socie sono tenute al pagamento di una identica quota annuale, da versarsi con le modalità previste da successive delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Associazioni locali socie sono, inoltre, tenute al versamento di un contributo associativo obbligatorio determinato dall'Assemblea. I criteri e le modalità per la determinazione del contributo sono sanciti nel Regolamento.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutte le Associazioni locali socie in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo associativo obbligatorio.

Le Associazioni locali socie hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le Associazioni locali Socie hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Le Associazioni locali socie hanno diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

Le Associazioni locali socie sono obbligate all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Le Associazioni locali socie sono inoltre obbligate, a garanzia primaria degli utenti, a:

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457; tale somma sarà rivalutabile in base agli indici di svalutazione della moneta, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS;
- 5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento.
- 6) rispettare le regole sulla privacy e comunque tenere costantemente aggiornati i dati, caricandoli anche sul Sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, garantendone il continuo aggiornamento, assumendo Anffas Nazionale per tale finalità la qualità di "responsabile del trattamento" dei dati forniti dall'Associazione Locale socia (a sua volta, Titolare del trattamento) ai sensi del Reg. (UE) 2016/679;
- 7) rispettare, in caso di trattamento di dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità dell'unitaria struttura associativa (essendo quindi Titolare del trattamento), l'art. 28 – "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.

Le Associazioni locali socie hanno piena autonomia giuridica e conservano, pertanto, la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro Statuti e delegano gli interventi per le attività sovraregionali all'Associazione Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

Per mantenere la qualifica di socio, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, le Associazioni locali socie, che hanno dato origine ad autonomi enti collegati, dovranno fornirne elenco ad Anffas Onlus ed aggiornarlo ogni anno.

5.1 AUTONOMI ENTI A MARCHIO ANFFAS

Le strutture associative potranno promuovere la costituzione di autonomi Enti e/o parteciparvi, quali: Associazioni riconosciute o non riconosciute, Fondazioni, Cooperative Sociali, Consorzi, gruppi ed associazioni sportive, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Tra tali Enti rientrano anche quelli non costituiti per iniziativa delle singole strutture associative.

Anche per tali Enti sussiste l'obbligo di adeguare il proprio ordinamento interno ai medesimi requisiti, di seguito esplicitati, analoghi a quelli previsti all'art. 5, per quanto compatibili con la forma giuridica prescelta:

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus ed inviandone annualmente copia ad Anffas Onlus;
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457; tale somma sarà rivalutabile in base agli indici di svalutazione della moneta, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad uno o più degli Enti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS compatibilmente con la forma giuridica prescelta.

Gli autonomi Enti a marchio Anffas possono aderire al Consorzio Nazionale "La Rosa Blu" che opera in sinergia con Anffas Onlus a vantaggio della missione associativa connessa alla gestione dei servizi.

Articolo 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per recesso che deve essere presentato, per iscritto, al Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Componenti del Consiglio, previo lodo del Collegio dei Probiviri, per i seguenti casi:

- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale o del contributo associativo obbligatorio, che persista per oltre sei mesi dai termini fissati dal Regolamento generale;
- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, del Regolamento generale, dei deliberati associativi regolarmente adottati, e per altri gravi e comprovati motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà alla Associazione locale socia di ricorrere all'Assemblea di ANFFAS Onlus.

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vicepresidente vicario;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le assemblee nazionali sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto. Le Assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) delle Associazioni locali socie.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso, inviato per lettera raccomandata con avviso di ritorno, o altro idoneo mezzo legalmente valido, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali e del contributo associativo obbligatorio.

Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei rappresentanti delle Associazioni locali socie e, in seconda convocazione (da

tenersi non prima di 24 ore dalla prima), è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero delle Associazioni locali socie rappresentate.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi delle Associazioni locali socie e in seconda convocazione, (da tenersi non prima di 24 ore), è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo delle Associazioni locali socie.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti delle Associazioni locali socie. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 4/7 (quattro settimi) delle Associazioni locali socie iscritte al libro soci.

Non sono ammesse più di due deleghe per singola Associazione locale socia.

Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI

Le Assemblee ordinarie e straordinarie eleggono al loro interno il Presidente dell'Assemblea, il Vice Presidente ed il Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente della Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge, tra i candidati delle Associazioni locali socie, il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 2) elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 3) delibera sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto annuale;
- 5) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- 6) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, l'importo annuale delle quote associative e dei contributi associativi obbligatori;
- 7) decide, ai sensi dell'art.6, sugli eventuali ricorsi di esclusione da socio promossi dalle Associazioni locali socie;
- 8) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 13 membri, tra i quali il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i candidati soci delle Associazioni locali socie.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono invitati a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, componente il medesimo organo, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo Nazionale:

- 1) il Presidente e/o i componenti del Collegio dei Probiviri;
- 2) il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico;
- 3) i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- 4) qualsiasi persona, che per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia stata invitata dal Presidente, eventualmente anche rappresentanti di ministeri e/o componenti di commissioni ministeriali istituite su materie di interesse associativo.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel suo seno 2 (due) Vicepresidenti, di cui 1 (uno) con funzioni vicarie ed il Tesoriere.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono convocate, di norma con cadenza bimestrale, dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo Nazionale saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido, da inviarsi ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE: POTERI

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente Statuto associativo, ha tutte le facoltà e i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, previo lodo dei Proviviri, delibera l'esclusione delle Associazioni locali socie, conformemente a quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare, alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente o a Consiglieri, determinando i limiti di tale delega; potrà anche conferire procure "ad negotia" a soci o a terzi per specifiche attività, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

Il Regolamento generale, di cui all'art. 23 del presente Statuto, e le sue modificazioni sono proposte, dal Consiglio Direttivo Nazionale all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicate alle associazioni socie, con idonei mezzi, entro 60 giorni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deve essere inviato ai Soci almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ed il programma associativo per l'anno successivo, acquisito il parere consultivo dell'Assemblea dei rappresentanti degli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi, predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sul riconoscimento degli Organismi Regionali rappresentativi dei soci, nonché sull'autorizzazione all'utilizzo del marchio da parte degli autonomi Enti di cui all'art. 5.1.

Il Consiglio Direttivo può costituire un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti e dal Tesoriere, definendone i compiti e le funzioni.

Su richiesta dell'Associazione locale socia, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di un'eventuale liquidazione, il Consiglio Direttivo Nazionale può indicare un Amministratore straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso

mandato e nomina del competente organo statutario dell'Associazione locale socia, anche attivare le procedure liquidatorie.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico e ne stabilisce il numero, le funzioni e gli obiettivi.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare, per una qualsiasi causa, è chiamato, dal Consiglio Direttivo Nazionale, il primo dei non eletti.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo Nazionale cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 2) per scadenza del mandato;
- 3) per decesso;
- 4) per esclusione, deliberata dai due terzi dei Consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi, comunque, riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri;
- 5) il Consigliere decade automaticamente dalla propria carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive non debitamente giustificate;
- 6) per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione locale socia di appartenenza.

Articolo 15 – PRESIDENTE

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza degli stessi esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, spetta al Presidente.

Il Presidente potrà adottare, in caso di necessità ed urgenza, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo Nazionale per la necessaria ratifica.

Articolo 15 bis – VICE PRESIDENTI NAZIONALI

I Vicepresidenti collaborano alla gestione delle attività associative secondo le indicazioni del Presidente. Sono componenti di diritto dell'Ufficio di Presidenza, ove costituito, ai sensi dell'art.13 del presente Statuto.

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione del rispettivo membro effettivo.

I membri effettivi eleggono, al loro interno, un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti alle Associazioni locali socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo Nazionale. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, esprimendo voto consultivo con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

Il Collegio dei Revisori potrà, su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, verificare la correttezza amministrativa e contabile delle singole Associazioni locali socie e degli autonomi Enti di cui all'art. 5.1.

Il rifiuto dell'Associazione locale socia o dell'autonomo Ente di essere sottoposto a verifica costituirà motivo legittimo di recesso dell'Associazione Nazionale da qualsiasi rapporto collaborativo con gli stessi, compresa l'autorizzazione all'utilizzo del marchio e potrà costituire motivo di esclusione dell'Associazione locale socia.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea elegge i componenti del Collegio dei Probiviri tra persone di provata moralità e con adeguata capacità professionale. Il Collegio è formato da tre membri che, al loro interno, eleggono un proprio presidente.

Per la durata e la rieleggibilità valgono le norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo Statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci e degli altri organi dell'Associazione.

Su iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale il Collegio dei Probiviri formula lodo scritto e motivato sulla esclusione da socio delle Associazioni locali socie, ai sensi dell'art.13 del presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi di Anffas Onlus ed i loro componenti, tra detti organi e le strutture associative e dirime le vertenze tra strutture associative per le materie di rilievo nazionale.

Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo;
- la deplorazione;
- la sospensione cautelativa da socio, in attesa della decisione sul ricorso, eventualmente proposto all'Assemblea Nazionale da parte dell'Associazione locale socia esclusa.

Articolo 18 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico è nominato, dal Consiglio Direttivo Nazionale, tra persone anche non Socie, purché in possesso di particolari competenze e resta in carica fino alla naturale scadenza dello stesso.

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha i seguenti compiti:

- 1) contribuire alla redazione della Carta dei Servizi Anffas e collaborare alla definizione dei livelli minimi di qualità ed alla loro implementazione ed aggiornamento;
- 2) contribuire alla realizzazione delle linee politiche associative, nonché supportare il Presidente e il Consiglio Direttivo Nazionale su specifiche materie, ove dagli stessi richiesto;
- 3) proporre e contribuire ad organizzare occasioni di approfondimento, studio e ricerca sui temi della disabilità intellettiva e/o relazionale;
- 4) dare attuazione alla linea editoriale associativa.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente.

Articolo 19 – ORGANISMI REGIONALI RAPPRESENTATIVI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI SOCIE

Anffas Onlus promuove, tra le Associazioni locali socie, la costituzione di Organismi Regionali con compiti di coordinamento in ambito regionale e rappresentanza politica associativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, delegando a tali organismi la rappresentanza di Anffas rispetto ai rapporti con la Regione di appartenenza, con le relative Province e con qualsiasi Organismo pubblico con competenza sovraprovinciale, limitatamente al territorio della Regione di riferimento, nonché compiti di verifica, con l'obbligo di segnalare ad Anffas Onlus l'eventuale

mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di socio da parte delle Associazioni locali socie.

Per le sole Province autonome di Trento e Bolzano qualsiasi riferimento statutario agli organismi regionali è da intendersi riferito ad autonomi organismi provinciali ed alle correlative istituzioni pubbliche territoriali.

Il Presidente di Anffas Onlus convoca, almeno una volta all'anno, i rappresentanti degli Organismi Regionali in un'Assemblea per esprimere parere consultivo in tema di linee di indirizzo politico di Anffas.

Gli Statuti degli Organismi Regionali dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- 1) scopo istituzionale analogo a quello di cui all'art. 3;
- 2) una struttura associativa democratica;
- 3) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
- 4) certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457. Tale somma sarà rivalutabile in base agli indici di svalutazione della moneta, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 5) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS, compatibilmente con la forma giuridica prescelta.

Articolo 20 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore degli Enti, aventi forma di ONLUS, aderenti alla struttura Anffas, in quanto considerati parte di una unitaria struttura operativa.

Articolo 21 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 22 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve

essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti delle Associazioni locali socie, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e del contributo obbligatorio. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti delle Associazioni locali socie.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti dal liquidatore, sulla base di una apposita deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, ad altre ONLUS aventi scopo analogo a quello contemplato dall'articolo 3 del presente Statuto preferibilmente nell'ambito degli Enti, aventi forma di ONLUS, parte della unitaria struttura Anffas, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 e successivi della L. 662/96 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni.

Articolo 23 - REGOLAMENTO GENERALE

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 24 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti non commerciali e, più specificatamente, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di promozione sociale.

Articolo 25 – NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario a tal fine adottato dall'Assemblea Straordinaria di Anffas in Roma il 30 maggio 2019.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus."

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione sociale aggiunge in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo APS o la definizione "Associazione di Promozione Sociale iscritta al n.95/04 del registro nazionale".